

Regolamento della prova di Laurea per il Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze storiche, disciplina l'organizzazione delle prove finali e delle sedute di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

Descrizione della prova di Laurea

La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La prova finale deve dimostrare la padronanza degli strumenti critico-interpretativi e la capacità di autonoma elaborazione degli argomenti trattati. Ciò può avvenire attraverso l'approfondita analisi delle fonti (con riferimento alla lingua originale in cui sono state scritte), l'articolata ricostruzione del dibattito storiografico, e la discussione della letteratura critica rilevante sull'argomento. La tesi dovrà pertanto essere adeguatamente ampia, articolata, argomentata e formalmente corretta.

La tesi potrà essere scritta in lingua straniera, preventivamente concordata con il CCLA, e in questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta.

Articolo 3

Relatore e controrelatore della tesi

Di norma il relatore dovrà essere un docente che tenga un insegnamento nei settori storici del Corso di laurea triennale in Storia o del Corso di laurea magistrale in Scienze storiche; la scelta del relatore potrà ricadere anche fra i docenti di discipline non storiche, presenti nell'offerta didattica di almeno uno dei due corsi di studio, fermo restando che sarà responsabilità dello studente e del relatore assicurare che il lavoro di tesi affronti un argomento di rilevanza storica.

Il controrelatore dovrà essere un docente afferente al Corso di Laurea triennale in Storia o al corso di Laurea magistrale in Scienze storiche.

Qualora il relatore lo ritenga opportuno, potrà essere individuato un correlatore che lo affiancherà nel supervisionare il lavoro di tesi. Resta inteso che la responsabilità della supervisione rimane in capo al relatore. Il correlatore potrà essere un docente afferente al Corso di Laurea triennale in Storia, al corso di Laurea magistrale in Scienze storiche o ad altro corso di studio dell'Università di Padova o di altro Ateneo; potrà anche essere un esperto interno o esterno all'Università.

Articolo 4

Commissione di laurea

La Commissione di laurea magistrale sarà composta da cinque membri effettivi più due membri supplenti. In caso di assenza, debitamente motivata, di uno dei componenti la Commissione, subentrerà un supplente. La partecipazione alle sedute di laurea è compito primario dei docenti e, nel caso di sovrapposizioni, deve essere anteposta ad ogni altra incombenza.

Articolo 5

Svolgimento della prova finale

L'esame di laurea prevede una discussione pubblica della tesi presentata davanti alla Commissione di laurea; di norma, la durata complessiva dell'esame non deve superare i venticinque minuti.

Nella discussione, il relatore e il controrelatore dovranno proporre al candidato uno o più quesiti, strettamente attinenti all'argomento della tesi svolta.

Compito principale del relatore è quello di riferire alla Commissione un giudizio sull'elaborato svolto, del quale garantisce la conformità ai criteri in precedenza esposti, lasciando che sia il candidato ad argomentare le tesi sostenute nel proprio elaborato.

Compito del controrelatore è quello di riferire a sua volta un giudizio sull'elaborato, valutandone la qualità, la coerenza scientifica, la struttura argomentativa, l'originalità e la correttezza formale.

Nel caso in cui sia presente un correlatore, qualora non sia membro di commissione egli contribuisce alla valutazione della Commissione inviando al Presidente della stessa un parere scritto sulla tesi.

Articolo 6

Criteri per l'attribuzione del voto di laurea

Ai fini dell'attribuzione del voto finale di laurea, la base di partenza sarà costituita dalla media ponderata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di Studio.

Al punteggio base si aggiunge il punteggio ottenuto nella prova finale, per la quale la Commissione ha a disposizione da 0 a 5 punti, che devono essere conferiti in base al criterio fondamentale della qualità dell'elaborato finale e della sua discussione.

Se la somma tra il punteggio base e la votazione della prova finale è inferiore a 110, la Commissione ha a disposizione un ulteriore bonus di 2 punti, attribuibile sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità eccezionale della prova finale;
- b. prova finale sostenuta entro i termini della durata normale del corso di laurea (2 punti a chi si laurea in corso nella sessione estiva, 1 punto a chi si laurea nella successiva sessione autunnale, entro dicembre)
- c. conseguimento della lode in almeno 1/3 degli esami sostenuti
- d. partecipazione all'esperienza Erasmus (0,3 punti ogni 9 CFU ottenuti in mobilità internazionale, 1 punto nel caso di tirocinio effettuato all'estero).

Per l'attribuzione del punteggio fino ai pieni voti, la Commissione si esprime con una votazione a maggioranza dei componenti. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo di 110/110, potrà essere attribuita la distinzione della lode. Per il conferimento della lode – di norma proposta dal controrelatore – è necessaria l'unanimità dei membri della Commissione.

Il Presidente della Commissione di laurea è tenuto a controllare che le dissertazioni corrispondano ai requisiti indicati e che le regole e le procedure stabilite siano rispettate da tutti i membri della Commissione.

Articolo 7
Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2025.